

IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N.109 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, a partire dall'anno 2002 gli Enti erogatori di Servizi sociali e scolastici, tra cui i Comuni, per individuare i destinatari di agevolazioni economiche (tariffe agevolate per l'accesso ai servizi), devono valutare la situazione socio-economica del nucleo familiare richiedente secondo criteri unificati, ovvero attraverso uno strumento di calcolo studiato appositamente: l'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), conosciuto anche come "Riccometro".

L'ISEE del nucleo familiare(*) viene calcolato secondo le indicazioni di legge, che attualmente prevedono di sommare:

- il reddito complessivo ai fini IRPEF come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ovvero dal più recente documento contenente le informazioni di cui trattasi (CUD) in possesso del soggetto (fanno eccezione alla esposta regola i titolari di reddito agrario che fanno riferimento all'apposita disciplina).
- il reddito figurativo dei beni mobiliari (determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, emessi nell'anno precedente, al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare);
- il patrimonio mobiliare (come definito nel D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221) valutato nella misura del 20% del valore esistente al 31.12 dell'anno precedente la dichiarazione, al netto della franchigia prevista.
- il patrimonio immobiliare (come definito nel D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221) valutato nella misura del 20% del valore ai fini ICI al netto della franchigia prevista.

All'importo così ottenuto va sottratto l'eventuale canone di locazione nelle modalità previste dalla norma.

Per la definizione dell'ISEE, il richiedente deve produrre la documentazione cartacea dalla quale sia possibile rilevare o desumere i dati di cui sopra, che verranno inseriti nella **"Dichiarazione sostitutiva unica"** delle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, debitamente sottoscritta dal richiedente medesimo.

La documentazione necessaria:

- codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente;
- per tutti i componenti suddetti, **ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF** (modello Unico, 730, altro) in relazione al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (modello CUD);
- documentazione atta a comprovare il valore dei **beni mobiliari** (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, azioni, partecipazioni azionarie, ecc.) eventualmente **posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica** (per es. estratto conto bancario, certificazione del valore nominale dei titoli, ecc);
- documentazione dalla quale risulti o sia possibile desumere il valore ai fini ICI dei **beni immobiliari** (fabbricati e/o terreni) **posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica** (è sufficiente un documento che riporti la rendita catastale dell'immobile);
- in caso di abitazione in locazione, **contratto di locazione regolarmente registrato**;
- **idonea certificazione** attestante l'eventuale handicap permanente grave o **invalidità superiore al 66%** di soggetti presenti nel nucleo familiare.

N.B. L'Ufficio comunale preposto non tratterrà la documentazione, limitandosi a prenderne visione, pertanto non è necessario produrne copia.

(*) **Nucleo familiare** = soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché soggetti a carico ai fini IRPEF.